

Allegato "C"

**Bollo virtuale assolto in data \_\_\_\_\_ – imposta € \_\_\_\_\_**

**CONTRATTO D'APPALTO**

**PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE**

**INFISSI E REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA**

**FOTOVOLTAICA SUL PARCHEGGIO RETRO PALAZZINA UFFICI**

**AMMINISTRATIVI P.O. S.M.A. - LOTTO 1 – EFFICIENTAMENTO**

**ENERGETICO CIG: - CUP: D37H18000230007**

Nell'anno duemilaventidue nel mese, nel giorno e nell'ora dell'ultima firma digitale apposta

**TRA**

**l'Azienda USL Toscana centro**, C.F./P.I. 06593810481, con sede legale in Firenze - P.zza Santa Maria Nuova n. 1, in persona del Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo, dott. Massimo Martellini nato a Pistoia (PT) il 13/06/1962, domiciliato per la carica in P.zza Santa Maria Nuova n. 1, giusta delega conferita con deliberazioni del Direttore Generale n. 885 del 16/06/2017 e n. 1348 del 26/09/2019, che inseguito per brevità sarà denominata "Stazione appaltante"

**E**

**Impresa aggiudicataria A.T.I. AR.CO. Lavori Soc. COOP Cons. - mandataria** - con sede legale in Ravenna, Via Argirocastro n. 15, regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese di Ravenna, C.F. e P.IVA n. 01468160393, legalmente rappresentata dal Dr. Franco Casadei Baldelli, nato a Meldola (FC) il 03.01.1946, c.f. CSDFNC46A03F097I

Mandanti :

- **EUGENIO CIOTOLA S.P.A. ora GRUPPO ECF IMPIANTI**

**TECNOLOGICI E COSTRUZIONI S.P.A. o, in forma abbreviata**

**GRUPPO ECF S.P.A.** con sede legale in Roma, Via Curtatone n. 4,

regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese di Roma C.F. e P.IVA n.

04808921003;

- **ARCO SOC. COOP. - CONSORZIO AREZZO COSTRUZIONI** con

sede legale in Arezzo, Via XXV Aprile n. 20, regolarmente iscritta nel Registro

delle Imprese di Arezzo C.F. e P.IVA n. 00125710517;

#### **PREMESSO CHE**

- con D.D. n. 10937 del 26.05.2022 "Scorrimento graduatoria unica ASL/Aziende

Ospedaliere Bando energia pubblico di cui al D.D. 10360/2017 Azione 4.1.1

POR FESR 2014-2020 "Progetti di efficientamento energetico degli immobili

pubblici", pubblicato sul B.U.R.T. n. 24 del 15 giugno 2022 Parte III, sono stati

ammessi a finanziamento ulteriori progetti, come riportati nell'allegato 1 al

suddetto Decreto, fra i quali il progetto *"Sostituzione parziale infissi e realizzazione di*

*una pensilina fotovoltaica sul parcheggio retro Palazzina uffici amministrativi (P.O. SMA)*

*Lotto 1 – Efficientamento energetico"*

- con Deliberazione del Direttore Generale nr. 801 del 15/07/2022

"REGIONE TOSCANA POR FESR 2014 – 2020 Azione 4.1.1 "Interventi di

efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture pubbliche ed

integrazione con fonti rinnovabili". Approvazione Schema di Convenzione fra

Regione Toscana e Azienda USL Toscana centro per finanziamento progetti

ammessi a contributo ai sensi del D.D. n.10937 del 26/05/2022":

- è stato approvato lo schema di Convenzione con la Regione Toscana, per i progetti dell'Azienda USL Toscana centro che risultano ammessi a contributo ai sensi del D.D. n.10937 del 26/05/2022 "Scorrimento graduatoria unica ASL/Aziende Ospedaliere Bando energia pubblico di cui al D.D. 10360/2017 Azione 4.1.1 POR FESR 2014-2020 "Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici", pubblicato sul B.U.R.T. n. 24 del 15 giugno 2022 Parte III, delegando alla firma i Responsabili Unici del procedimento dei vari progetti ammessi a contributo;

- viene dato atto che la Delibera n. 743 del 29/06/2022, di approvazione della rimodulazione del Piano Investimenti 2022-2024, prevede la copertura degli interventi ammessi a contributo;

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. ....del \_\_\_\_\_ il servizio di progettazione esecutiva nonché i lavori di "Sostituzione parziale infissi e realizzazione di una pensilina fotovoltaica sul parcheggio retro Palazzina uffici amministrativi" sono stati affidati per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_ al medesimo operatore economico a cui sono state affidate le opere riguardanti l'appalto per la "Realizzazione del Nuovo Ingresso e Nuovo Dea del P.O. S.M.A.", nel rispetto di quanto disposto dall'art. 57, co. 2 lettera b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario;

- Le categorie delle lavorazioni di progetto che saranno eseguite dall'impresa sono le seguenti:

- categoria prevalente \_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

- categoria scorporabile \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Tutto ciò premesso, nel confermare e ratificare a tutti gli effetti la precedente narrativa che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto:

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1. - Oggetto del contratto.**

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei servizi e lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 163/2016 (nel seguito «Codice dei contratti») e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito «Regolamento generale»).

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: \_\_\_\_\_, il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: D37H18000230007.

**Articolo 2. Ammontare del contratto**

1. L'importo contrattuale ammonta a euro \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_), di cui:

a) euro \_\_\_\_\_ per lavori veri e propri al netto dell'Iva 22%;

b) euro \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza generali al netto dell'Iva 22% .

2. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice dei Contratti e degli artt. 43, comma 6 e 118 comma 2 del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

**Articolo 3. Condizioni generali del contratto**

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

**Articolo 4. Documenti che fanno parte del contratto**

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, benché non materialmente allegati allo stesso ma conservati dalla Stazione Appaltante presso la S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze, i seguenti documenti, non materialmente allegati :

- a) il piano di sicurezza e coordinamento;
- b) le polizze di garanzia;
- c) il capitolato generale ex D.M. 145/2000 (nel seguito "CGA").

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.

**Articolo 5. Termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in \_\_\_\_\_ (t) giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

**Articolo 6. Penali per i ritardi**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

#### **Articolo 7. Sospensione o riprese dei lavori**

1. E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori.

2. Fuori dai casi previsti al comma 1, il responsabile unico del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli art. 159 e 160 del DPR 207/2010.

3. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile unico del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore; la diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva

prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

4. In ogni altro caso, non previsto dai precedenti commi, per la sospensione dei lavori, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

**Articolo 8. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere**

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Firenze, all'indirizzo Piazza S.M. Nuova 1, presso il P.O. Santa maria Nuova.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, con comunicazione inviata con pec prot. in arrivo n. 106734 del 04/10/2019, conservati agli atti della S.OS. Gestione Investimenti Ospedali Firenze, sono stati comunicati per il Gruppo ECF Impianti Tecnologici e Costruzioni S.p.a. i nominativi delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, autorizzato ad operare sul conto di cui al comma 4.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente per il Gruppo ECF Impianti Tecnologici e Costruzioni S.p.a., al seguente codice IBAN: IT74 R05696032000 000095 59X63 acceso presso la Banca **BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Ag. 11 – ABI 05696 – CAB 03200**, ovvero

su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del CGA, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

#### **Articolo 9. Disciplina e buon ordine del cantiere**

1. L'appaltatore è responsabile della disciplina, della custodia e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti, nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

2. Il Direttore dei lavori ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e ne risponde nei confronti della

stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

#### **Articolo 10. Contabilità dei lavori**

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti al capo I Titolo IX, parte II del DPR 207/2010.

2. La contabilità dei lavori è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### **Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall'art. 133

commi 4, 5, 6 e 7 del Codice dei contratti.

2. Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 133 comma 3 del Codice dei Contratti.

#### **Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo**

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 8 del D.M. II.TT. 7 marzo 2018 n. 49. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 43, comma 8 del D.P.R. 207/2010.

#### **Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**

1. All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto, alla maturazione di uno stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50%, di cui all'articolo 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, pari a euro \_\_\_\_\_ (/00);

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi degli artt. 4, commi 1 e 2, e 5 del D.P.R. 207/2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga al comma 2, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di

pagamento, prescindendo dall'importo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato, dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro trenta giorni dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, secondo quanto indicato all'articolo 141, comma 9, del Codice dei Contratti e all'art. 124, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale

d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **Articolo 14. Ritardo nei pagamenti**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

#### **Articolo 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione**

1. Il certificato di collaudo è emesso entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Articolo 16. Risoluzione del contratto**

1. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste agli art. 135 e 136 del Codice dei contratti, nonché agli art. 6 e 91 del D.P.R. 207/2010, come meglio specificato nel CSA.

#### **Articolo 17. Controversie**

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al successivo comma 2, il responsabile unico del procedimento può nominare la commissione di cui all'art. 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile unico del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del Codice

dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

3. La procedura di cui al comma 1 può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'art. 239 del Codice dei contratti. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità competente del Foro di Firenze; è esclusa espressamente la competenza arbitrale.

**Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il tempo, per il settore di attività e per la località nella quale si svolgono i lavori di che trattasi; l'appaltatore è altresì obbligato ad osservare ed applicare le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, con particolare riguardo all'art. 118 commi 3, 4 e 6 e all'art 131 del Codice dei contratti. A garanzia di tale osservanza è disposta la ritenuta dello 0,5% sugli stati di avanzamento. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, alla escussione della garanzia fideiussoria.

2. Ai sensi dell'art. 5 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a

provvedervi, entro 15 gg non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

#### **Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

1. L'appaltatore ha l'obbligo di depositare presso la stazione appaltante, quale parte integrante del presente contratto d'appalto, un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento. Copia dei suddetti documenti dovrà essere conservata anche sul cantiere a disposizione per eventuali ispezioni da parte degli organi competenti.

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione indicata al comma 1, ogni qualvolta mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **Articolo 20. Obblighi ed oneri dell'appaltatore e dei sub-contraenti**

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 c. 11, del Codice dei Contratti, il nome del sub-contraente, l'importo e l'oggetto di ogni sub-contratto stipulato per l'esecuzione del presente appalto.

2. L'appaltatore si obbliga inoltre ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 ed, a pena di nullità assoluta del presente contratto,

a tracciare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto in argomento, nelle forme e con le modalità ivi prescritte. Sono parimenti tenuti all'assolvimento degli obblighi previsti dalla suddetta legge tutti i sub-contraenti i cui relativi contratti dovranno essere muniti, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascun sub-contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.

#### **Articolo 21. Incompatibilità**

1. L'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Articolo 22. Subappalto**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 118 del Codice dei contratti, possono essere subappaltate nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa di riferimento. Resta inteso che la Ditta subappaltatrice sarà tenuta ai medesimi adempimenti richiesti all'appaltatore, con riferimento in particolare ai precedenti articoli e più in generale al rispetto delle disposizioni di legge e regolamento applicabili al presente appalto. Il subappaltatore è parimenti tenuto all'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 ed il contratto di subappalto dovrà essere munito, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del

comma 9 del medesimo articolo.

3. Il Direttore dei Lavori e il RUP, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

4. L'appaltatore si impegna a trasmettere nei termini di legge alla stazione appaltante l'integrazione del Piano Operativo di Sicurezza conseguente al subappalto.

5. La S.A. provvede al pagamento diretto dei subappaltatori/subaffidatari/cottimisti al ricorrere delle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 118 del Codice dei Contratti.

Non ricorrendo le condizioni di cui sopra è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a lui effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

#### **Articolo 23. Cauzione definitiva**

1. La cauzione definitiva prescritta dalle norme di legge, per un importo di € \_\_\_\_\_, è stata prestata dall'Appaltatore mediante polizza n. \_\_\_\_\_ rilasciata \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ e sarà svincolata secondo le modalità previste dall'art. 113, comma 3 del Codice dei Contratti.

#### **Articolo 24. Obblighi assicurativi**

1. Ai sensi dell'art. 129, co. 1, del Codice dei contratti e dell'art. 125 del DPR 207/2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo;

2. L'appaltatore ha prestato garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, per la copertura di tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ prevede i seguenti massimali:

Importo assicurazione lavori C.A.R. € \_\_\_\_\_

Di cui per le opere € \_\_\_\_\_

Per le preesistenze € \_\_\_\_\_

Per demolizioni e sgomberi € \_\_\_\_\_

Importo assicurazioni R.C.T. € \_\_\_\_\_

#### **Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico dell'appaltatore, compresi quelli tributari.

2. Poiché l'esecuzione dei lavori di cui trattasi è soggetta ad IVA il presente atto sarà registrato con l'applicazione dell'imposta fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, co. 2, e 40 del D.P.R. 131/1986, e la relativa imposta farà carico all'appaltatore.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione

appaltante.

4. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

**Articolo 26. Clausole finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del codice civile in materia di contratti ed obbligazioni in generale e di appalto in particolare.

2. L'efficacia del presente atto decorre dalla data di comunicazione all'affidatario della avvenuta sottoscrizione da parte della stazione appaltante.

Il presente atto, costituito da n. 19 pagine, è letto, confermato e sottoscritto digitalmente

**La Stazione Appaltante**

**L'Appaltatore**

**Azienda USL Toscana Centro**

(firmato digitalmente)

*Dott. Massimo Martellini*

(firmato digitalmente)